

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato

Pubblicazione notiziale di proposta di legge al Parlamento approvata ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

Proposta di legge n. 86 "Modifiche all'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)".

Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale in data 9 settembre 2025.

Trasmessa alla Camera dei deputati della Repubblica in data 12 settembre 2025.

REGIONE PIEMONTE BU39S1 25/09/2025

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Pubblicazione notiziale di proposta di legge al Parlamento approvata ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

Proposta di legge n. 86 "Modifiche all'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)".

Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale in data 9 settembre 2025.

Trasmessa alla Camera dei deputati della Repubblica in data 12 settembre 2025.

Disegno di legge n. 86 del 9 settembre 2025

Proposta di legge al Parlamento "Modifiche all'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)".

Art. 1.

(Modifica all'articolo 338 del regio decreto 1265/1934)

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è inserito il seguente:

"5 bis. All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

a) alle previsioni urbanistiche vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18 agosto 2002;

b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzarsi, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale."

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.